



Ente di decentramento
regionale di
TRIESTE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Ente di Decentramento Regionale di Trieste Palazzo Galatti - Piazza Vittorio Veneto, n. 4
- 34132 TRIESTE - Telefono: +39 37727200 - PEC: edr.trieste@certregione.fvg.it
Codice Fiscale: 90161460325

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.R.TS N. 19 "DI GROPADA"

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Variante n.19 al P.R.G.C. di Trieste

Norme tecniche di attuazione - PO01

ELABORATO

VP.B

SCALA

-

CODICE OPERA

18/2020

REVISIONE

DATA

DESCRIZIONE

REDATTO

0

30/06/2025

PRIMA EMISSIONE

F.O.

CUP

C97H13001460003

CIG

B06E1E2547

IL PROGETTISTA:

Ing. Federico Olivotti



SERVIZIO TECNICO

P.O. SVILUPPO DEL TERRITORIO
IL RESPONSABILE DI P.O. E R.U.P.
dott. arch. Carolina BORRUSO

STUDIO CAPPELLA

La presente variante ha la finalità di introdurre modifiche all'articolo 44 "Disposizioni generali" del Titolo III - Sistema ambientale e del paesaggio Capo I - Articolazione e disposizioni generali delle NTA del PRGC vigente come di seguito indicato.

TESTO PRGC VIGENTE	TESTO PRGC VARIANTE
Art. 44 - Disposizioni generali In tutte le zone omogenee E ed F sono sempre ammessi con strumento diretto gli interventi di seguito elencati, fatte salve diverse specificazioni nelle singole zone: – il recupero dei sentieri e delle strade esistenti, compreso il loro eventuale allargamento fino ad un massimo del 50% della larghezza esistente e, comunque, fino a 3,00 m di larghezza complessiva, per migliorare l'accessibilità dei fondi ai fini della loro coltivazione; – il rifacimento, sul margine dei sentieri e delle strade, dei muretti esistenti e la realizzazione di opere necessarie per la regimazione idrica, con le modalità previste dalla disciplina sui pastini (Capo V); – le opere di difesa ambientale e di sistemazione idraulico-forestale; – gli interventi previsti dai piani di gestione forestale vigenti; – la salvaguardia di laghetti, stagni e radure; – il recupero dei belvedere e vedette; – la salvaguardia di manufatti di interesse storico e antropologico quali cippi dei rimboschimenti, jazere, cisterne, opere militari, ecc.; – l'installazione della cartellonistica a supporto della fruizione escursionistica e didattica. In corrispondenza dei punti panoramici la scelta della cartellonistica deve essere attuata con materiali e modalità tali da inserirsi nel contesto tutelato, senza occluderne la vista; – la realizzazione di percorsi e opere finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti che	Art. 44 - Disposizioni generali In tutte le zone omogenee E ed F sono sempre ammessi con strumento diretto gli interventi di seguito elencati, fatte salve diverse specificazioni nelle singole zone: – il recupero dei sentieri e delle strade esistenti, compreso il loro eventuale allargamento fino ad un massimo del 50% della larghezza esistente e, comunque, fino a 3,00 m di larghezza complessiva, per migliorare l'accessibilità dei fondi ai fini della loro coltivazione; – il rifacimento, sul margine dei sentieri e delle strade, dei muretti esistenti e la realizzazione di opere necessarie per la regimazione idrica, con le modalità previste dalla disciplina sui pastini (Capo V); – le opere di difesa ambientale e di sistemazione idraulico-forestale; – gli interventi previsti dai piani di gestione forestale vigenti; – la salvaguardia di laghetti, stagni e radure; – il recupero dei belvedere e vedette; – la salvaguardia di manufatti di interesse storico e antropologico quali cippi dei rimboschimenti, jazere, cisterne, opere militari, ecc.; – l'installazione della cartellonistica a supporto della fruizione escursionistica e didattica. In corrispondenza dei punti panoramici la scelta della cartellonistica deve essere attuata con materiali e modalità tali da inserirsi nel contesto tutelato, senza occluderne la vista; – la realizzazione di percorsi e opere finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti che

sostengono la linea ferroviaria, da parte degli Enti preposti. In tutte le zone omogenee E ed F sono invece sempre esclusi: – lo stazionamento ed il deposito di tende, roulotte, camper e veicoli in genere, funzionalmente o formalmente inadatti alla circolazione, che siano utilizzati come abitazione o ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Gli interventi dovranno essere eseguiti in ottemperanza a quanto previsto per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Legge regionale 14/2007 e dalle Misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla D.G.R. n. 546 di data 28/03/2013, fatte salve eventuali modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Piano di gestione. Con riferimento agli interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino, come individuati dalla variante 125 al PRGC, approvata con D.C. n. 23 di data 12/06/2014, si dovrà: – per le opere di consolidamento del versante, prevedere interventi di ingegneria naturalistica al posto del cemento, incentivando la captazione delle acque di pioggia per permettere il drenaggio e di prevenire l'erosione ed il ruscellamento superficiale; – evitare nel maggior modo possibile l'impermeabilizzazione del fondo stradale;	sostengono la linea ferroviaria, da parte degli Enti preposti. In tutte le zone omogenee E ed F sono invece sempre esclusi: – lo stazionamento ed il deposito di tende, roulotte, camper e veicoli in genere, funzionalmente o formalmente inadatti alla circolazione, che siano utilizzati come abitazione o ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Gli interventi dovranno essere eseguiti in ottemperanza a quanto previsto per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), di cui alla Legge regionale 14/2007 e dalle Misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla D.G.R. n. 546 di data 28/03/2013, fatte salve eventuali modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Piano di gestione. Con riferimento agli interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino, come individuati dalla variante 125 al PRGC, approvata con D.C. n. 23 di data 12/06/2014, si dovrà: – per le opere di consolidamento del versante, prevedere interventi di ingegneria naturalistica al posto del cemento, incentivando la captazione delle acque di pioggia per permettere il drenaggio e di prevenire l'erosione ed il ruscellamento superficiale; – evitare nel maggior modo possibile l'impermeabilizzazione del fondo stradale;
---	---

– evitare il più possibile nuovi allargamenti stradali superiori a 3,00 m, utilizzando quelli già esistenti; – mantenere, dove la pendenza lo consente, il fondo della strada campestre non impermeabilizzato; – per la definizione di dettaglio del tracciato, tenere conto di eventuali evidenze di epoca preistorica e protostorica, previa specifica valutazione; secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (verifica preventiva dell’interesse archeologico), dovrà essere quindi prodotta a corredo dei singoli interventi la prescritta documentazione, onde consentire la formulazione di un parere dettagliato con prescrizioni circostanziate (quali sondaggi preventivi puntuali, sorveglianza in corso d’opera) da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici. Con riferimento all’infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto), del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, come individuata dalla variante n. 2 al PRGC, nelle tavole di zonizzazione (tavv. PO2) sono indicate le strade campestri oggetto di ripristino o adeguamento. I tracciati viari e impiantistici di progetto, riportati nel documento “Piano particellare” della variante n. 2 al P.R.G.C., hanno valore vincolante ai fini dell’individuazione delle aree private soggette ad esproprio e asservimento.	– evitare il più possibile nuovi allargamenti stradali superiori a 3,00 m, utilizzando quelli già esistenti; – mantenere, dove la pendenza lo consente, il fondo della strada campestre non impermeabilizzato; – per la definizione di dettaglio del tracciato, tenere conto di eventuali evidenze di epoca preistorica e protostorica, previa specifica valutazione; secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (verifica preventiva dell’interesse archeologico), dovrà essere quindi prodotta a corredo dei singoli interventi la prescritta documentazione, onde consentire la formulazione di un parere dettagliato con prescrizioni circostanziate (quali sondaggi preventivi puntuali, sorveglianza in corso d’opera) da parte della competente Soprintendenza per i beni archeologici. Con riferimento all’infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto), del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, come individuata dalla variante n. 2 al PRGC, nelle tavole di zonizzazione (tavv. PO2) sono indicate le strade campestri oggetto di ripristino o adeguamento. I tracciati viari e impiantistici di progetto, riportati nel documento “Piano particellare” della variante n. 2 al P.R.G.C., hanno valore vincolante ai fini dell’individuazione delle aree private soggette ad esproprio e asservimento. <i>Con riferimento al progetto “SRTS 19 “di Gropada” ripristino e messa in sicurezza del muro di sostegno – Intervento integrativo”, dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste, come individuati dalla variante n. 19 al</i>
--	--

<u>Siti riproduttivi e corridoi ecologici</u> Nei siti riproduttivi puntuali contrassegnati con il simbolo “□” e nelle zone contrassegnate con il simbolo “*”, individuati negli elaborati PO2 - zonizzazione, valgono le prescrizioni contenute nell’articolo 56.	<i>PRGC, nelle tavole di zonizzazione (tavv. PO2) sono indicate le aree interessate dalla realizzazione delle opere di drenaggio.</i> <i>Le aree interessate dalle opere previste dal progetto “SRTS 19 “di Gropada” ripristino e messa in sicurezza del muro di sostegno – Intervento integrativo”, riportate nel documento “Piano particellare” della variante n. 19 al P.R.G.C., hanno valore vincolante ai fini dell’individuazione delle aree private soggette ad esproprio e asservimento.</i> <u>Siti riproduttivi e corridoi ecologici</u> Nei siti riproduttivi puntuali contrassegnati con il simbolo “□” e nelle zone contrassegnate con il simbolo “*”, individuati negli elaborati PO2 - zonizzazione, valgono le prescrizioni contenute nell’articolo 56.
--	---